



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°9

Oggetto: Conversione in legge del D.L. n. 34/2019 (cd. crescita)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 17-2019 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 34/2019 (cd. crescita)

Nella G. U. n. 151 del 29 giugno 2019, S.O. n. 26, è stata pubblicata la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, di cui è stata data notizia con la Circolare di questa L.N.D. n. 50 del 10 maggio u.s.

Si richiama l'attenzione **sull'art. 35** il quale prevede che, a partite dall'esercizio finanziario 2018, alcuni soggetti, tra i quali **le Associazioni**, sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario dalle Pubbliche Amministrazioni, in misura superiore a 10.000,00 euro.

Si conferma, pertanto, quanto già comunicato al riguardo con la Circolare di questa Lega n. 50 sopra citata, rilevando soltanto la modifica apportata dalla Legge di conversione la quale prevede che, decorsi 90 giorni dalla contestazione dell'inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi medesimi **e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.**

All'art. 2 del D.L. n. 34 (*revisione mini-IRES*), la Legge di conversione ha modificato la decorrenza e le aliquote. La nuova disposizione prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (*in precedenza 2021*), sul reddito d'impresa dichiarato dalle società e enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti di incremento di patrimonio netto, l'IRES è ridotta di 4 punti percentuali (20%); per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali.

All'art. 3 del D.L. n. 34 (*maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi*), la Legge di conversione ha modificato la decorrenza e l'aliquota della deducibilità stabilendo che la completa deduzione dell'IMU si applica con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la deducibilità si applica nella misura del 50%; nella misura del 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, e nella misura del 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Con **l'art. 4-bis** (*semplificazioni e termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi*) è stato stabilito che i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche è prorogato al **30 novembre** mentre i soggetti all'IRES devono presentare la dichiarazione entro l'undicesimo mese dalla chiusura del bilancio. **Ne consegue che le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che chiudono il bilancio il 31 dicembre devono presentare la dichiarazione REDDITI entro il 30 novembre mentre i soggetti con bilancio al 30 giugno dovranno produrre la dichiarazione REDDITI entro il 31 maggio successivo.**

Con l'art. 5 (*rientro dei cervelli*), è stato previsto al **comma 5-quater** che per i rapporti di cui alla Legge **23 marzo 1991, n. 91**, (*sportivi*), i redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (*per altri soggetti la misura è del 30%*). Con il successivo **comma 5-quinquies** è previsto che per i rapporti di cui sopra, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporta un versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Con l'art. **16-bis** sono stati riaperti i termini – **fino al 31 luglio** – per la rottamazione-ter con la quale possono essere estinti i carichi esattoriali senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive. Il pagamento delle somme potrà avvenire o in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o nel numero massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Per i soggetti che hanno già inviato l'istanza entro il 30 aprile i termini di pagamento restano quelli già stabiliti (31 luglio e rate successive). Sono stati riaperti – 31 luglio - anche i termini per aderire alla procedura saldo e stralcio.

Con l'art **43** sono state apportate alcune modifiche in materia di semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo Settore.